

DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2018

317/2018/E/EEL

**DISPOSIZIONI ALLA ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS IN
MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1022^a riunione del 7 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95";
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 126/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 126/2018/E/eel);
- la lettera della Direzione Accountability e Enforcement del 23 maggio 2018, prot. Autorità 16459, inviata alla ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS;
- la comunicazione della ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS all'Autorità del 23 maggio 2018 (prot. Autorità 16536 del 23 maggio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 126/2018/E/eel è stato approvato un programma di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica di minori dimensioni;

- in esito alla verifica ispettiva effettuata dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 15, 16 e 17 maggio, nei confronti della ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS, il valore dell’indice ISR, calcolato ai sensi della scheda 3 del TIQE, è risultato pari a 0,85;
- il suddetto valore dell’indice ISR, ai sensi dell’articolo 34 del TIQE, comporta una penalità pari a euro 8.706,00 (ottomilasettecentosei/00);
- in esito alla suddetta verifica ispettiva è emersa anche la mancata predisposizione di un piano di emergenza conforme alle Linee Guida 0-17, così come previsto dall’articolo 59 del TIQE;
- a seguito della verifica ispettiva, con la lettera del 23 maggio 2018, la Direzione Enforcement e Accountability ha comunicato, alla ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS, le risultanze istruttorie;
- la ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS ha comunicato, il 23 maggio 2018, di accettare l’esito della verifica ispettiva, di accettare la penalità calcolata in base al valore dell’ISR per un totale di 8.706 euro, di non chiedere di essere sentiti in audizione davanti al Collegio e di aver intrapreso i primi passi per la predisposizione del piano di emergenza.

RITENUTO DI:

- ordinare alla ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS il versamento della penalità di euro 8.706,00 (ottomilasettecentosei/00) nel conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell’articolo 34 del TIQE;
- intimare alla ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alla Guida CEI 0-17, ai sensi dall’articolo 59 del TIQE

DELIBERA

1. di ordinare, ai sensi dell’articolo 34 del TIQE, alla ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS, il versamento della penalità di euro 8.706,00 (ottomilasettecentosei/00) nel conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di intimare, alla ELEKTROVERTEILGERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS, l’adempimento, con urgenza, all’obbligo di predisposizione del piano di emergenza ai sensi dell’articolo 59 del TIQE;

3. di ordinare, alla ELEKTROVERTEILERVERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS, di trasmettere, all'Autorità, prova documentale dell'ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di precisare che il mancato adempimento della prescrizione di cui al punto 2 costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ELEKTROVERTEILERVERGENOSSENSCHAFT SAND IN TAUFERS e alla CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, mediante invio con posta elettronica certificata (pec);
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni